



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

API Raffineria di Ancona S.p.A.
apiraffineria@pec.gruppopi.com

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA – 2015 – 0013565 del 21/05/2015

Pratica N.:

Prof. Mittente:

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Marche
Direzione generale
arpam@emarche.it
Dipartimento di Ancona
arpam.dipartimentoonancona@emarche.it

**OGGETTO: API Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara
Marittima (AN). Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni
autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 19811 del 6/05/2015.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 19811 del 6/05/2015, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in riscontro ai chiarimenti trasmessi da codesta Società in esito alla nota di diffida prot. DVA-2015-3055 del 3/02/2015, per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto, si diffida nuovamente codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, ad effettuare quanto richiesto da ISPRA nella citata nota del 6/05/2015 nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di trenta giorni.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la seconda diffida formulata ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per le inosservanze riscontrate.

Renato Grimaldi

Allegati: c.s.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: mtillo.antonio@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-07_2015-0077.DOC



- 6 MAG. 2015

- 19811

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0012293 del 08/05/2015 Copia



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.
Via Flaminia, 685 - 60025 Falconara Marittima (AN)
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
Direzione Tecnico Scientifica
Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA
arpam@emarche.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 (AIA) con avviso pubblicato su G.U. n° 119 del 24 maggio 2010 - Raffineria della società API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN). Diffida Prot. DVA-2015-0003055 del 03/02/2015 (acquisita in ISPRA al Prot. 5536 del 05/02/2015).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-2015-0008039 del 23/03/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 13959 del 27/03/2015).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale Codesto Ministero ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Marche, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva che entro trenta giorni dalla ricezione della medesima il gestore dovesse:

- trasmettere l'elenco di tutti i "componenti" in perdita che alla data di ricevimento della nota di diffida non fossero ancora stati sottoposti a riparazione e, se del caso, la motivazione del ritardo;
- adeguare i propri tempi di intervento a quanto prescritto in AIA e allorché non fosse possibile procedere alle riparazioni, per esigenze strettamente legate all'inaccessibilità dei "componenti" o alla circostanza - documentata e verificabile - di dover fermare l'impianto per poter intervenire, d'inserire nel database del programma LDAR la spiegazione del ritardo;
- effettuare la riparazione di tutti i "componenti" che risultavano in perdita, alla data di ricevimento della nota di diffida, con le sole eccezioni sopra indicate al punto b).

Il Gestore, con nota prot. API 252/15 del 06/03/2015, ha dato evidenza della parziale ottemperanza della diffida fornendo una relazione allegata alla nota sopra richiamata.

L'allegato trasmesso dal gestore consta di tre punti che possono essere così riassunti:

- nella "premessa" è sintetizzato il contenuto della proposta di diffida di cui alla nota ISPRA prot. 1165 del 09/01/2015 ed è menzionato sia l'impianto dal cui monitoraggio sono state evidenziate le perdite (unità U 2500 - Naphta Idrotreater), sia la percentuale di "componenti" in perdita (sull'intera raffineria e sull'unità oggetto di diffida), sia le modalità di applicazione della metodologia LDAR, con monitoraggi trimestrali su pompe, compressori e valvole di sicurezza ed annuali su flange e valvole.
- Nelle "osservazioni" è evidenziato che:
 - la data di effettiva comunicazione dei "componenti" in perdita dalla ditta incaricata del monitoraggio LDAR (Divisione F.E.R.P. della ditta Carrara) è il 24/10/2013 anziché il 18/10/2013, come invece riportato dalla nota della ditta incaricata di eseguire il monitoraggio in campo;
 - il tempo per concludere la riparazione è di 15 giorni dall'inizio dell'intervento e che pertanto, secondo il gestore, dei "componenti" in perdita, solo due dei diciassette contestati nella nota di diffida non sono stati riparati nei 20 giorni (5 più 15 giorni) prescritti dall'AIA;
 - la stima delle emissioni di VOC dovute al ritardo nella riparazione dei soli due "componenti" considerati dal gestore oltre il tempo di riparazione concesso dalla prescrizione AIA,



ammonterebbe a "solo" 14,8 kg, pari allo 0,06% del totale delle emissioni di VOC calcolate per il 2013.

3. Nella "risposta alle informazioni richieste" è puntualizzato che:
- alla data di ricevimento della nota di diffida (05/02/2015) due "componenti" individuati in perdita, rispettivamente E3016B ed FV2812, non erano stati sottoposti a riparazione in quanto le perdite segnalate al gestore dalla ditta incaricata del monitoraggio, e protocollate in API Raffineria di Ancona S.p.A. con n. 863/14 del 23/10/2014 (nella nota del gestore, forse erroneamente, è inserita la data del 23/10/2015), imponevano la fermata degli impianti produttivi per eseguire la riparazione. Il gestore ha indicato come data di avvio della riparazione il giorno 06/02/2015, durante la fermata generale per manutenzione della raffineria;
 - il sistema LDAR, come implementato ed utilizzato da 10 anni, secondo il gestore, è adeguato nei tempi d'intervento.

Da quanto sopra riportato, emerge un parziale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida, in quanto la prescrizione recita: "... la riparazione dovrà iniziare nei 5 giorni lavorativi successivi all'individuazione della perdita e concludersi in 15 giorni dall'inizio della riparazione ..." da cui si evince che sono posti due termini temporali perentori ovvero l'inizio e la fine della riparazione, nulla è detto sul cumulo dei tempi. Quindi, i 20 giorni che il gestore cita nella nota di risposta sono un'interpretazione della prescrizione che a parere degli Enti di Controllo deve essere rigettata in quanto in contraddizione con la finalità della prescrizione che mira, con lo stabilire un termine tassativo per l'inizio della riparazione ("dovrà iniziare nei 5 giorni lavorativi successivi all'individuazione della perdita"), a limitare le emissioni evitabili di VOC.

Inoltre, la modalità con cui la ditta incaricata del monitoraggio costruisce l'elenco dei "componenti" in perdita e lo trasmette al gestore dovrebbe essere regolata in modo coerente alle prescrizioni dei limiti temporali imposti dall'AIA per le riparazioni, ovvero non può esserci una dilazione di una settimana tra l'accertamento della perdita (18/10/2013) e la sua comunicazione al gestore (24/10/2013).

Infine, nella nota di riscontro del gestore è evidenziato che il monitoraggio LDAR era implementato nella raffineria, su base volontaria, ancor prima del rilascio dell'autorizzazione; tuttavia, occorre osservare che dalla vigenza dell'AIA il programma LDAR non è più una scelta autonoma della Società ma è regolamentato da precise prescrizioni a cui il gestore ha l'obbligo di conformarsi.

Questo Istituto, d'intesa con ARPA Marche, ritiene che API Raffineria di Ancona S.p.A. debba adeguare, entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, il proprio programma LDAR in modo da rispettare i tempi d'intervento prescritti in AIA e propone a Codesta Autorità Competente di diffidare nuovamente il gestore a modificare le procedure di intervento, uniformandole alla disposizione di pagina 76 tabella n. 24 del Piano di Monitoraggio e Controllo cioè l'inizio della riparazione deve essere compiuto nei 5 giorni lavorativi prescritti, fatte salve le deroghe previste dall'AIA.

Il gestore dovrà, altresì, trasmettere all'Autorità Competente e ad ISPRA la documentazione che provi la realizzazione delle modifiche, come sopra specificate, al programma LDAR.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: mercoledì 6 maggio 2015 13:15
A: aia@pec.minambiente.it; apiraffineria@pec.gruppoapi.com; arpam@emarche.it
Oggetto: DECRETO AIA API RAFFINERIA ANCONA SPA FALCONARA MARITTIMA DIFFIDA 3055/15 ISPRA 5536/15 - RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA NOTA MATTM 8039/15 ISPRA 13959/15 - FIRMA PINI [iride]346875[/iride] [prot]2015/19811[/prot]
Allegati: 346875.pdf

Protocollo n. 19811 del 06/05/2015 Oggetto: DECRETO AIA API RAFFINERIA ANCONA SPA FALCONARA MARITTIMA DIFFIDA 3055/15 ISPRA 5536/15 - RISCONTRO SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA NOTA MATTM 8039/15 ISPRA 13959/15 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, API RAFFINERIA DI ANCONA, ARPA MARCHE, ARPA MARCHE